

Sul legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto il diritto di usufrutto in caso di morte del legatario

di LORENZO FAUSTO ZACCHEO

Con l'ordinanza in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare gli effetti del legato in sostituzione di legittima ai sensi dell'art. 551 c.c., avente ad oggetto il diritto di usufrutto, in caso di premorienza senza accettazione¹ del primo legatario.

Come è noto, il legato in sostituzione di legittima costituisce una delle eccezioni al principio di intangibilità quantitativa della quota di legittima, e consente al legatario di conseguire l'oggetto del legato in luogo della quota di riserva – salvo il diritto di chiedere il supplemento di cui all'art. 551, comma 2, c.c. se previsto dal testatore – oppure di rinunciare al legato e chiedere la legittima.

Il caso in oggetto trae origine da una vicenda successoria e processuale, che appare opportuno ripercorrere brevemente.

La sig.ra N.B. era destinataria, sulla base di un testamento pubblico del coniuge L.M. di un legato in sostituzione di legittima ex art. 551 c.c., avente ad oggetto il diritto di usufrutto vitalizio su un terreno compreso nel compendio ereditario. La stessa N.B., mediante una raccomandata in data 28 febbraio 2005, comunicava all'erede universale, la propria volontà di agire in riduzione a seguito dell'avvenuta lesione della sua quota di legittima pari alla metà del patrimonio del *de cuius*.

In data 22 luglio 2007, ella moriva lasciando quale suo unico erede sulla base di un testamento olografo, suo figlio G.B., il quale dichiarava formalmente – mediante raccomandata in data 18 marzo 2008 – di rinunciare al legato sostitutivo disposto da L.M. in favore della sua *dante causa* N.B.

Successivamente proponeva domanda di riduzione della disposizione testamentaria di L.M., nei confronti di R.M. dinanzi al Tribunale di Sassari.

¹ Ai sensi dell'art. 649, comma 1°, c.c., il legato si acquista automaticamente alla data di apertura della successione senza necessità di espressa accettazione. Tuttavia, come sottolineato dagli ermellini nella pronuncia in commento, ciò non vuol dire che l'accettazione sia giuridicamente irrilevante. Pertanto, un'eventuale accettazione consente al legatario di fare proprio definitivamente il beneficio del legato e ciò integra una definitività giuridica dell'acquisto del legato, che non sarà più rinunciabile.

Il suindicato Tribunale accoglieva la domanda, attribuendo a G.B. – erede della legittimaria destinataria del legato sostitutivo – una quota di comproprietà del terreno caduto in successione. A seguito dell'impugnazione proposta da M.R., la Corte d'appello di Cagliari confermava la statuizione dei giudici di prime cure, riconoscendo sul piano fattuale che la lettera raccomandata spedita in vita dalla legittimaria Tizia in data 28 febbraio 2005, integrava una univoca rinuncia al legato sostitutivo della legittima. Inoltre, al presente argomento veniva aggiunto che la raccomandata del 18 marzo 2008, spedita da G.B., costituiva una reiterazione della rinuncia del predetto legato *ex art.* 551 c.c., avendo poi egli successivamente chiesto la legittima.

Veniva proposto ricorso per cassazione da R.M. sulla base di due motivi.

Con il primo motivo la ricorrente censurava la violazione degli artt. 551, 649, 553 e ss. c.c., lamentando che la dichiarazione effettuata dalla sig.ra N.B. non costituiva univoca rinuncia al legato in sostituzione di legittima, non avendo la stessa manifestato una volontà incompatibile con la volontà di trattenere il legato e pretendere la legittima.

Per quanto concerneva invece la seconda dichiarazione proveniente dall'erede della legittimaria, questa, ad avviso della ricorrente, non aveva alcuna rilevanza giuridica, in quanto riferita ad un legato avente ad oggetto il diritto di usufrutto non attuale perché estintosi con la morte della legataria.

Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente affermava che la lettera di rinuncia scritta dall'erede dopo la morte della legataria e datata 18 marzo 2008, costituiva una confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2775 c.c., circa l'assenza dei requisiti indefettibili minimi della lettera scritta in vita della legataria per integrare una rinuncia efficace al legato sostitutivo.

Ad avviso dei giudici della Cassazione i motivi sono da ritenersi inammissibili.

In relazione alla prima lettera datata 28 febbraio 2005, ritenuta dalle Corti di merito quale rinuncia al legato sostitutivo della legittima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 551 c.c., gli ermellini hanno segnalato in primo luogo l'obbligatorietà della forma scritta quando la rinuncia ha ad oggetto beni immobili come nel caso di specie², ed in secondo luogo che essa può ben

² *Ex multis* v. Cass. civ., 29 marzo 2011, n. 7098 e Cass. civ., 22 luglio 2004, n. 13785, richiamate dalla pronuncia in commento.

risultare da atti univoci che implicano la volontà necessaria di rinunciare al lascito a titolo particolare³.

La Suprema Corte afferma che la rinuncia espressa nelle forme anzidette, non poteva sicuramente ingenerare fraintendimenti come correttamente osservato dal Tribunale di Sassari prima e dalla Corte di appello di Cagliari poi. Vi è di più, in quanto questo accertamento resta precluso al giudice di legittimità, essendo un apprezzamento in fatto non censurabile con il ricorso per cassazione.

Nonostante questa dubbia impugnativa, nel richiamare le argomentazioni del giudice di seconde cure, si è affermata correttamente la potenziale trasmissibilità del diritto di rinunciare al legato a vantaggio degli eredi. Pertanto proprio l'erede stesso, il sig. G.B., aveva *a fortiori*, successivamente in data 19 marzo 2008, rivendicato il proprio diritto alla quota riservata ai legittimari, espressamente rinunciando al legato in sostituzione di legittima disposto nel testamento di L.M.

In relazione a questo ultimo punto, secondo il ricorrente, la predetta rinuncia ad opera del sig. G.B. doveva ritenersi *tamquam non esset*. Secondo le argomentazioni prospettate agli ermellini, una volta estintosi il diritto di usufrutto con la morte della legataria, al predetto diritto non era più possibile rinunciare.

La Corte non ha tuttavia condiviso questi assunti, richiamando in primo luogo la strutturale incompatibilità tra la vocazione a titolo particolare *ex art. 551 c.c.* con il diritto alla quota riservata ai legittimari, là dove il legislatore richiede al fine di chiedere la legittima il rifiuto del legato. Per agire in riduzione è infatti necessario che il legittimario dichiari di rinunciare al legato o, se si tratta di legato di immobili, fornisca la prova di aver rinunciato con la forma richiesta⁴.

Il ruolo dell'eventuale accettazione del legato – nonostante l'automatismo che caratterizza i legati *ex art. 649 c.c.* – non è irrilevante ad avviso della Suprema Corte. Infatti, come sostenuto a più riprese, mediante un atto di accettazione il legatario può rendere stabile e definitivo il proprio acquisto, il quale non sarà più rinunziabile. Ne deriva che se il legatario muore senza

³ Cass. civ., 3.04.1954 n. 1040; Cass. civ. 17.02.1965, n. 261; Cass. civ., 27.05.1996, n. 4883.

⁴ Tra i pronunciati richiamati dalla Cassazione si v. Cass. civ. 16.05.2007, n. 11288, Cass. civ. 27.05.1996 n. 4883 ed infine sui legati aventi ad oggetto beni immobili Cass. Sez. Un., 29.03.2011 n. 7098.

avere accettato, la facoltà di rinunciare al legato, intesa quale potere facente parte del rapporto successorio, passerà all'erede poiché non si è raggiunta la materiale definitività giuridica dell'acquisto del legato, che si sarebbe avuta con un atto di accettazione. L'erede del legittimario legatario *ex art. 551 c.c.*, si trova nella medesima situazione giuridica del suo *dante causa*. Se quest'ultimo poteva ancora rinunciare al legato sostitutivo e assolvere dunque all'onere richiesto per chiedere la legittima, nella medesima posizione giuridica gli subentrerà il suo erede, divenuto titolare dell'azione di riduzione ai sensi dell'*art. 557 c.c.*

Chiariti questi aspetti, la Cassazione ha in secondo luogo evidenziato come siffatti principi ben si attagliano al caso oggetto del *decisum*, nonostante il diritto di usufrutto si estingua per morte del legatario usufruttuario. Con riferimento a questo specifico legato, ciò che viene trasmesso all'erede non è il diritto di usufrutto, bensì la posizione giuridica che è inerente al legato acquistato automaticamente dal legatario, inclusa la possibilità di rinunciarvi. Affermare pertanto, che l'erede del legatario non subentra nel diritto di usufrutto non scalfisce minimamente l'operatività della disciplina di cui all'*art. 551, comma 2, c.c.*, volta ad attribuirgli una scelta fra rendere definitivo l'acquisto dall'originario *dante causa*, assumendo i diritti e gli obblighi derivanti dall'estinzione del diritto di usufrutto di cui agli *artt. 1001, 1011 e ss. c.c.* oppure rinunciare alla predetta disposizione e agire in riduzione. L'eventuale rinuncia avrebbe dovuto essere ritenuta *tamquam non esset* solo se il potere di rinuncia si fosse consumato in vita della sig.ra N.B. legataria, in presenza di una sua accettazione o comunque di una serie di atti o comportamenti incompatibili con la rinuncia del legato sostitutivo, non posti in essere dalle parti in causa.

La Corte ha aderito pienamente alle argomentazioni dei giudici di merito e ha infine considerato assorbito dal rigetto del primo motivo il secondo, sulla eventuale confessione stragiudiziale circa l'assenza dei requisiti indefettibili minimi della lettera scritta in vita della legataria per integrare una rinuncia efficace al legato sostitutivo. Il secondo motivo di ricorso infatti è stato pienamente superato dalla formale rinuncia al legato sostitutivo compiuta dall'erede in questione.